

IL RETTORE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, *“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* e s.m.i.;

VISTO il decreto M.I.U.R. del 10 settembre 2010, n. 249, *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, *“Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”* e in particolare l’art. 5, comma 4;

VISTO il decreto M.I.U.R. del 30 settembre 2011 recante *“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli artt. 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”*, in particolare l’art. 3 che definisce i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi;

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo pubblicato con D.R. 561/2023;

VISTO lo Statuto dell’Università di Teramo emanato con D.R. 535/2022;

VISTO il decreto M.I.U.R. 30 novembre 2012, n. 93, *“Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del M.I.U.R. 10 settembre 2010, n.249”*;

VISTO il decreto M.I.U.R. 1 dicembre 2016, n. 948, *“Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto M.I.U.R. 10 settembre 2010, n. 249”*;

VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, *“Disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lett. a), del decreto –legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

VISTO il decreto M.I.U.R. 9 maggio 2017, n. 259, *“Revisione e aggiornamento delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado”*;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi*

180 e 181, lettera b), della legge 31 luglio 2017, n. 107 e s.m.i. ”;

VISTO in particolare l’art. 18-bis, comma 2 del predetto D.Lgs. che stabilisce quanto segue: *“Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale”;*

VISTO il decreto M.I.U.R. dell’8 febbraio 2019, n. 92, *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto M.I.U.R. 10 settembre 2010, n. 249 e s.m.i.”;*

VISTO il decreto interministeriale MI/MUR del 7 agosto 2020, n. 90, *“Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità”;*

VISTA la nota ministeriale del 13 agosto 2020, n. 22369;

VISTO il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”;*

VISTO il decreto interministeriale M.U.R./MIM del 29 marzo 2024, n. 549, recante l’accesso al nono ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità per una quota di riserva determinata nella misura pari al 35% per i soggetti individuati dal comma 2 dell’art. 18-bis del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59;

VISTO il decreto M.U.R. del 29 marzo 2024, n. 583, recante l’attivazione del IX ciclo del corso di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità;

VISTE le note esplicative della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del MUR relative ai suddetti decreti ministeriali;

DECRETA

Articolo 1

Selezione e posti disponibili

E’ indetta, per l’a.a. 2023/2024, la selezione, per titoli ed esami, per l’accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, istituiti presso l’Università degli Studi di Teramo, ai sensi del decreto M.U.R. del 29 marzo 2024, n. 583, in attuazione del D.M. 249 del 10 settembre 2010 e del 30 settembre 2011.

La durata e l’organizzazione del corso sono indicate nel decreto M.I.U.R. 30 settembre 2011 *“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli artt. 5 e 13 del decreto 10 settembre*

2010, n. 249”.

A norma del decreto MUR 29 marzo 2024, n. 583 il corso dovrà concludersi entro il 30 giugno 2025.

Il numero dei posti disponibili, per ciascun ordine e grado di scuola, ai sensi dell’all. A al decreto MUR 29 marzo 2024, n. 583, è il seguente:

Posti complessivamente disponibili

Scuola dell’infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di primo grado	Scuola secondaria di secondo grado
40	100	80	80

Per l’accesso al nono ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità è riservata, ai soggetti individuati dal comma 2 dell’art. 18-bis del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, la seguente quota determinata nella misura pari al 35% dei posti disponibili:

Quota di posti riservati

Scuola dell’infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di primo grado	Scuola secondaria di secondo grado
14	35	28	28

I posti riservati che non saranno coperti torneranno nella disponibilità dei posti ordinari di cui all’ allegato A al decreto MUR 29 marzo 2024, n. 583.

Articolo 2

Requisiti di accesso

Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

INFANZIA e PRIMARIA	<ul style="list-style-type: none">• Laurea (magistrale) vecchio ordinamento in Scienze della formazione primaria (quadriennale);• Diploma Magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;• Diploma Sperimentale a indirizzo <i>psicopedagogico</i> conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;• Diploma Sperimentale a indirizzo <i>linguistico</i> conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;• Diploma triennale per la
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>scuola dell'infanzia</p> <ul style="list-style-type: none"> Analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
<p>SECONDARIA di PRIMO e SECONDO GRADO <u>con Abilitazione</u> *</p> <p><i>* D. Lgs 59/2017 art. 5) Requisiti di accesso (comma 1 e comma 2)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Abilitazione (TFA/PAS/SSIS/concorsi abilitanti) Abilitazione Estera (ammessi con riserva): è necessario aver presentato, entro la data di scadenza del bando, la domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
<p>SECONDARIA di PRIMO e SECONDO GRADO <u>senza Abilitazione</u></p>	<p>Laurea Magistrale o a ciclo unico oppure Diploma II livello AFAM oppure Titolo equipollente o equiparato, <u>coerente con le classi di concorso vigenti (art 5 comma 1)*</u></p>
	<p>IITP Insegnante Tecnico Pratico</p> <p>Diploma di scuola superiore</p>

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto M.U.R. del 29 marzo 2024, n. 583, i candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall' Ateneo.

Per l'accesso riservato ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione

per le attività di sostegno didattico fermo restando il titolo di accesso abilitante è richiesto il possesso di almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.

Si precisa che i titoli di accesso ex art. 3 del decreto M.U.R. del 29 marzo 2024, n. 583, devono essere coerenti con le classi di concorso vigenti (DM n. 259/2017).

L'Università può in ogni caso adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti.

Articolo 3

QUOTA DI RISERVA POSTI

1. I soggetti di cui al comma 2 dell'art. 18-bis del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, "Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo" accedono direttamente ai percorsi di specializzazione nei limiti della quota di riserva pari al 35% dei posti disponibili.
2. Nel caso in cui le domande eccedano la quota di riserva dei posti autorizzati, la selezione dei candidati sarà effettuata secondo i criteri di cui all'allegato A, parte integrante del presente bando.
3. I soggetti di cui al comma 2 dell'art. 18-bis del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, concorrono esclusivamente per la quota di riserva di un solo Ateneo.
4. La domanda per la quota di riserva segue le stesse modalità di cui ai successivi articoli 4 e 5.
5. I candidati che non rientrano nella riserva potranno accedere alle prove comuni di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 30 settembre 2011. Ai fini della compilazione della graduatoria finale la valutazione dei titoli professionali e di studio dichiarati dai predetti candidati sarà effettuata sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 12.

Articolo 4

Procedura di iscrizione al concorso e termini di scadenza

- 1- La partecipazione alle prove di accesso è subordinata, pena l'esclusione:
 - a) al perfezionamento dell'iscrizione presso l'Università degli Studi di Teramo da effettuarsi fino alle ore 12:00 del 24/04/2024 data perentoria di scadenza del bando, secondo la procedura informatica di cui al successivo articolo 5;
 - b) al versamento, sempre entro lo stesso termine di scadenza, del contributo obbligatorio di € 150,00 (euro centocinquanta), non rimborsabile in nessun caso, per l'iscrizione alla procedura selettiva relativa a **ciascun percorso** al quale si intende partecipare, ivi compreso l'accesso alla quota riservata.
- 2- Prima di iniziare la procedura di iscrizione alla prova di ammissione, è necessario avere a disposizione:
 - a) copia scansionata (non fotografata) in un unico file, di un documento di riconoscimento (fronte- retro) in corso di validità, in formato pdf;
 - b) eventuale scansione della documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio che attesti la disabilità o DSA.

Articolo 5

Modalità di iscrizione al concorso e termini di scadenza

Le/I candidate/i devono effettuare l'iscrizione al concorso fino alle ore 12:00 del 24/04/2024, seguendo la procedura di seguito descritta, pena l'esclusione dalla prova stessa.

La domanda di iscrizione al concorso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina: <https://pica.cineca.it/unite>.

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'autoregistrazione al sistema. Le/I candidate/i dovranno inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF. La domanda di iscrizione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica.

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e - mail.

Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

Per eventuali problemi tecnici i candidati devono contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina <https://pica.cineca.it/unite>.

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano alla/al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo la/il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);

- chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CADES: verrà generato un file con estensione ".pdf.p7m" che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;

- in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate le/i candidate/i dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.

Qualora la/il candidata/o acceda con SPID non è necessario firmare la domanda.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia di valido documento di identità.

La/Il candidata/o in possesso di più titoli di accesso può chiedere di partecipare per più gradi

di scuola, ripetendo la procedura per ognuno di essi.

Si raccomanda alle/ai candidate/i di verificare il corretto completamento di tutte le fasi della procedura on line, unico procedimento di iscrizione alla prova.

Al fine di perfezionare l'iscrizione al concorso, il sistema richiederà il pagamento del contributo di € 150,00 (euro centocinquanta) per la partecipazione alle prove di accesso per ciascun percorso di formazione al quale si intende prendere parte. Il pagamento del contributo, esclusivamente attraverso il sistema PagoPA e in nessun caso rimborsabile, insieme alla conclusione della procedura di iscrizione, dovranno essere effettuati entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24/04/2024.

Prima dello scadere del termine di presentazione della domanda, ore 12:00 del giorno 24/04/2024, in caso di errore nella compilazione, il sistema consente il ritiro della stessa e la conservazione del pagamento già effettuato, quest'ultimo valido per la ripresentazione della domanda.

Le/I candidate/i con disabilità pari o superiore al 66% sono esentate/i dal pagamento del contributo di iscrizione alle prove.

Copia della ricevuta del versamento va comunque portata con sé il giorno di svolgimento del test preselettivo ed eventualmente esibita, su richiesta, al personale addetto all'identificazione.

Articolo 6

Prove di accesso

- 1- L'accesso al corso si articola in un test preselettivo, una prova scritta, una prova orale.
- 2- Le tre prove sono volte a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso da parte del candidato di:
 - a) competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
 - b) competenze su empatia e intelligenza emotiva;
 - c) competenze su creatività e pensiero divergente;
 - d) competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.
- 3- Le tre prove di accesso riguardano:
 - a) competenze socio-psico-pedagogiche, diversificate per ordine e grado di scuola;
 - b) competenze su intelligenza emotiva: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimenti dell'alunno; aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;
 - c) competenze su creatività e pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;
 - d) competenze organizzative in riferimento all'organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia scolastica: il piano dell'offerta formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di istituto; la documentazione; gli organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di istituto, del Collegio dei docenti e del Consiglio di classe o team docenti, del Consiglio interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.

Articolo 7 Test preselettivo

- 1- Le date di svolgimento dei test preselettivi sono state fissate dal decreto M.U.R. 29 marzo 2024, n. 583:
 - a) prove scuola dell'infanzia **7 maggio 2024** (mattina);
 - b) prove scuola primaria **8 maggio 2024** (mattina);
 - c) prove scuola secondaria di I grado **9 maggio 2024** (mattina);
 - d) prove scuola secondaria II grado **10 maggio 2024** (mattina).Nel caso che le suindicate date dovessero subire delle variazioni per disposizioni delle autorità competenti, si provvederà a darne immediato avviso. La sede e l'orario di inizio dei test saranno comunicati con apposito avviso sul sito dell'Università degli Studi di Teramo alla pagina https://www.unite.it/UniTE/TFA_Sostegno. Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati a tutti gli effetti di legge.
- 2- Il test preselettivo della durata di 2 ore (120 minuti) sarà costituito da 60 (sessanta) quesiti, a risposta chiusa, formulati con 5 (cinque) opzioni di risposta, una sola delle quali corretta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei test in lingua italiana.
- 3- La valutazione del test sarà espressa in trentesimi: a ciascuna risposta corretta saranno attribuiti 0,5 punti; alle risposte non date o alle risposte errate saranno attribuiti 0 punti.
- 4- Sono ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio del numero dei posti messi a concorso, secondo la graduatoria di merito. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.
- 5- L'elenco degli ammessi alla prova scritta con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova medesima, sarà reso noto mediante pubblicazione nella pagina https://www.unite.it/UniTE/TFA_Sostegno entro i 5 (cinque) giorni successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie di merito relative al test preselettivo. Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i candidati. I candidati sono tenuti a prenderne visione direttamente in quanto nessuna comunicazione sarà inviata agli stessi, né fornita telefonicamente.

Articolo 8 Esonero test preselettivo

Accedono direttamente alle prove di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) del D.M.30 settembre 2011 cosiddetto "Sostegno", ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n.41, i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio anche non consecutive (1 anno = almeno 180 giorni anche non continuativi per anno oppure servizio ininterrotto dal 1 febbraio alle operazioni di scrutinio), valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura. **Le annualità di servizio indicate per ottenere l'esonero dal test preselettivo non saranno considerate al fine della valutazione dei titoli professionali.**

Sono ammessi direttamente alle prove di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) del D.M. 30 settembre 2011 cosiddetto "Sostegno", ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del decreto

legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n.41, i candidati con disabilità affetti da invalidità pari o superiore all'80% ai sensi dell'art. 20, comma 2 bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Sono ammessi altresì direttamente alle prove di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) del D.M. 30 settembre 2011 cosiddetto "Sostegno" i candidati riservisti eccedenti la quota di posti riservati disponibili.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.M. 583/2024, in deroga all'art. 4, comma 4, del Decreto 8 febbraio 2019, n. 92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VIII ciclo ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento) non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, sono ammessi direttamente alla prova scritta.

Articolo 9 **Prova scritta**

- 1- La prova scritta, suddivisa per ordine e grado di scuola, verterà su una o più tematiche socio-psico-pedagogiche previste per il test preselettivo e non si articola in domande a risposta chiusa. La sua valutazione verrà espressa in trentesimi.
- 2- Per essere ammesso alla prova orale, il candidato deve conseguire nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30. L'elenco degli ammessi alla prova orale con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova medesima, suddiviso per ordine e grado di scuola, sarà pubblicato sulla pagina https://www.unite.it/UniTE/TFA_Sostegno almeno 15 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'orale. Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i candidati. I candidati sono tenuti a prenderne visione direttamente in quanto nessuna comunicazione sarà inviata agli stessi, né fornita telefonicamente.

Articolo 10 **Prova orale**

- 1- La prova orale si svolgerà per tutti i candidati secondo il calendario che sarà reso noto contestualmente alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi.
- 2- La prova orale verterà sui contenuti della prova scritta e su questioni motivazionali.
La valutazione verrà espressa in trentesimi.
- 3- La prova è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30. Gli esiti della prova orale saranno resi noti alla fine di ogni sessione mediante affissione presso la sede di svolgimento dei colloqui.
Al termine di tutti i colloqui, gli esiti della prova orale saranno pubblicati nella pagina https://www.unite.it/UniTE/TFA_Sostegno. Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i candidati. I candidati sono tenuti a prenderne visione direttamente in quanto nessuna comunicazione sarà inviata agli stessi, né fornita telefonicamente.

Art. 11 **Obblighi del candidato**

- 1- Per sostenere le prove d'esame i candidati devono presentarsi, per le operazioni di

appello e identificazione, nella sede e nell'orario indicati dall'Università degli Studi di Teramo attraverso apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale alla pagina https://www.unite.it/UniTE/TFA_Sostegno.

- 2- I candidati potranno accedere all'aula di svolgimento delle prove soltanto dopo le procedure di identificazione, esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che si presentassero senza documenti, con documenti non validi o in ritardo, non saranno ammessi.
- 3- Qualora il candidato non risultasse nell'elenco predisposto dall'Università, l'avvenuta iscrizione è certificata dall'interessato esibendo la ricevuta del versamento del contributo di € 150,00 (euro centocinquanta) che deve essere avvenuto entro e non oltre le ore 12 del 24/04/2024. Il candidato deve svolgere le prove secondo le istruzioni della Commissione e rispettare gli obblighi previsti nel presente articolo, pena l'esclusione dalle procedure selettive.
- 4- Durante il test preselettivo e la prova scritta, i candidati devono:
 - a) fare uso esclusivamente di penna nera;
 - b) compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla;
 - c) a conclusione del test, devono consegnare alla commissione il materiale ricevuto. Non possono, a pena di esclusione:
 - a) comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione giudicatrice;
 - b) introdurre in aula appunti manoscritti, testi di qualunque specie, calcolatrici, telefoni cellulari, palmari e quant'altro venga comunicato prima dell'inizio della prova, ad eccezione dei candidati con DSA certificati e che abbiano presentato apposita richiesta per l'uso di strumenti compensativi all'atto dell'iscrizione alla prova di accesso.
- 5- Coloro che, per qualunque motivo, risultassero assenti al test preselettivo e/o alle successive prove, saranno considerati rinunciari.
- 6- Il test preselettivo e la prova scritta sono soggetti ad annullamento qualora riportino la firma o segni idonei a fungere da elemento di riconoscimento dei candidati.

Articolo 12

Titoli valutabili

- 1- I titoli culturali e professionali valutabili ai fini della compilazione della graduatoria finale devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
- 2- Ai fini della compilazione della graduatoria finale degli ammessi al corso, le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili con punteggio comunque non superiore a 10 punti complessivi, sono così individuate:
 - a) **titoli professionali** - 0,50 punti per ogni anno (almeno 180 giorni anche non continuativi per anno oppure servizio ininterrotto dal 1 febbraio alle operazioni di scrutinio) di servizio di insegnamento sul sostegno, prestato nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione, fino ad un massimo di 5 punti. Il servizio prestato su posto comune non è valutabile così come non sono valutabili gli anni di servizio utilizzati per l'ammissione diretta alla prova scritta;
 - b) **titoli di studio** conseguiti entro la data di scadenza del Bando - dottorato di

ricerca attinente alle materie pedagogiche e/o psicologiche 2 punti (max un dottorato); master universitario di almeno 60 CFU inerente alle discipline psico-pedagogiche: punti 1,50 (max un master); master universitari su materie diverse di almeno 60 CFU: punti 0,25 per un massimo di 1 punto max quattro master); altra laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento riferibile all'ambito pedagogico o psicologico, oltre a quella considerata valida quale requisito di accesso di cui all'art. 2 del presente bando punti 0,50 (max 1 laurea).

- 3- La commissione giudicatrice procederà a valutare i titoli presentati solo dei candidati che hanno superato la prova orale.
- 4- L'Università degli Studi di Teramo si riserva, in ogni momento, di verificare l'autenticità dei titoli professionali e di studio autocertificati.

Articolo 13 **Graduatorie finali**

- 1- A norma dell'art. 2, comma 3, del DMUR 583/2024 sono previste due graduatorie distinte: una per i candidati che accedono alle prove di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2011, e l'altra per i soggetti che concorrono per l'accesso riservato di cui al Decreto interministeriale M.U.R./MIM del 29 marzo 2024, n. 549.
- 2- Per ogni grado di scuola, la Commissione formula due graduatorie finali degli ammessi al corso. Per i candidati che accedono alle prove di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2011 la graduatoria è determinata dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nella prova orale aggiungendo il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane. E' ammesso al corso, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili.

Per i soggetti che concorrono alla riserva dei posti la graduatoria finale è determinata dal punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui all'allegato A, parte integrante al presente bando. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno sullo specifico grado, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane. E' ammesso al corso, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di candidati non superiore alla quota riservata dei posti disponibili. Per questi ultimi la graduatoria finale sarà pubblicata prima che i candidati esclusi dalla riserva accedano alle prove scritte in quanto esonerati dalla prova preselettiva.

- 3- Le graduatorie finali, divise per ordine e grado di scuola, saranno pubblicate nella pagina https://www.unite.it/UniTE/TFA_Sostegno. Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i candidati. I candidati sono tenuti a prenderne visione direttamente in quanto nessuna comunicazione sarà inviata agli stessi, né fornita telefonicamente. In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie

differenti, i candidati, in sede di perfezionamento dell'iscrizione, devono comunque optare per un solo grado di scuola. Eventuali istanze di revisione dovranno essere presentate inderogabilmente entro le ore 13.00 del terzo giorno (esclusi i festivi) successivo alla data di pubblicazione della graduatoria. L'istanza di revisione dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata formazioneinsegnanti@pec.fondazioneuniversitaria.it allegando una fotocopia firmata del proprio documento d'identità.

- 4- Nel caso in cui la graduatoria degli ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a concorso, si potrà procedere ad integrarla, con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati ed ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili. In tal caso l'Università degli Studi di Teramo provvederà a rivalutare i titoli culturali e professionali di coloro che faranno richiesta di trasferimento in conformità al presente bando, dando precedenza, a parità di punteggio, al candidato che farà giungere per primo in ordine di data e di tempo la sua richiesta di trasferimento. La richiesta dovrà pervenire all'indirizzo sostegno@unite.it

Art. 14

Commissione esaminatrice

- 1- La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Rettore.
- 2- Durante lo svolgimento delle prove, la commissione esaminatrice può avvalersi dell'assistenza di personale docente e amministrativo, nominato con decreto rettorale, con funzioni di vigilanza e di identificazione dei candidati.

Articolo 15

Iscrizione

- 1- I candidati collocati in posizione utile in graduatoria devono perfezionare l'iscrizione nei tempi e nei modi che saranno successivamente indicati sul sito dell'Università degli Studi di Teramo alla pagina https://www.unite.it/UniTE/TFA_Sostegno. La tassa di iscrizione al corso è fissata in € 2.700,00 (euro duemilasettecento), oltre il bollo. E' prevista la seguente rateizzazione dell'importo:
 - a) prima rata € 1.350,00 (euro milletrecentocinquanta) più bollo di € 16,00 (euro sedici);
 - b) seconda rata € 1.350,00 (euro milletrecentocinquanta).L'iscrizione s'intende perfezionata con il pagamento della prima rata.
- 2- Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi, se non per i casi previsti dall'art. 3, commi 5 e 6, del DM 8 febbraio 2019, n. 92.
- 3- L'iscrizione ai corsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità è compatibile con l'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca e a qualsiasi altro corso che dia diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, fermo restando quanto previsto dal D.M. 930/2022.

Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l'iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio. Chi

fosse già iscritto ad un corso con obbligo di frequenza è tenuto a presentare, prima dell'immatricolazione al percorso di specializzazione oggetto del presente bando, copia della richiesta di sospensione del precedente percorso formativo all'ufficio di riferimento.

Articolo 16

Posti in soprannumero

- 1- Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DM 92/2019, sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
 - a) abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
 - b) siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
 - c) siano risultati idonei nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Saranno rese note le modalità di iscrizione dei soprannumerari al corso con successivo avviso pubblicato alla pagina https://www.unite.it/UniTE/TFA_Sostegno.

Articolo 17

Responsabile del procedimento

- 1- Ai sensi dell'art. 5 della 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Daniela GARELLI responsabile dell'area Formazione Post-Laurea - via Renato Balzarini 1, Coste Sant'Agostino - 64100 Teramo email: dgarelli@unite.it. Richieste di chiarimenti e/o informazioni in merito alla presente procedura devono essere inviate, **esclusivamente**, al seguente indirizzo di posta elettronica: sostegno@unite.it

Articolo 18

Trattamento dati personali

- 1- Ai sensi del Regolamento (UE 2016/679), i dati forniti saranno trattati dall'Università degli Studi di Teramo unicamente per le finalità di gestione della presente procedura in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza.
- 2- Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Teramo.
- 3- Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla selezione. In sede di raccolta dati all'interessato è fornita l'informativa relativa al trattamento degli stessi ed è inoltre richiesta l'autorizzazione al trattamento dei dati.
- 4- Qualora il conferimento dei dati richiesti al candidato nella domanda di partecipazione e la relativa autorizzazione al trattamento non fossero prestati si procederà all'esclusione dello stesso.
- 5- Per l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE 2016/679) relativi alla presente procedura l'interessato potrà rivolgersi al responsabile della protezione dei dati presso l'Università degli Studi di Teramo raggiungibile o tramite posta elettronica: rpd@unite.it oppure inviando una raccomandata A/R all'indirizzo: Università degli Studi di Teramo -Ufficio GDPR - via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo.

6- Il Presente bando è pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi di Teramo

Teramo li, 11 aprile 2024

F.to IL RETTORE
Prof. Dino MASTROCOLA

Scadenza ore 12 del 24/04/2024

Responsabile dell'AREA : Dott.ssa Daniela GARELLI Responsabile dell'Ufficio: Dott. Massimiliano DI PIETRO

Allegato A (Valutazione titoli riservata ai candidati ex art. 18-bis c.2 del D.Lgs 13/04/17 n. 59)

Titoli	Punteggio
<p>Votazione conseguita nel titolo di accesso allo specifico ordine oppure, per gli ITP, votazione conseguita nel diploma di scuola superiore.</p> <p><i>Le votazioni dei titoli di accesso non espresse in centesimi sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</i></p>	<p>Punti 1 per ogni votazione superiore a 95/100 e ulteriori 2 punti in caso di attribuzione della lode.</p>
<p>Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso</p> <p><i>Massimo 5 punti complessivi</i></p>	<p>Laurea triennale o diploma accademico di primo livello: punti 2 per ciascun titolo.</p> <p>Laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello: punti 3 per ciascun titolo</p>
<p>Master universitari e accademici di secondo livello</p> <p><i>Massimo 2 punti complessivi</i></p>	<p>1 punto per ciascun master</p>
<p>Diploma di specializzazione</p> <p><i>Massimo 4 punti complessivi</i></p>	<p>2 punti per ciascun diploma di specializzazione.</p>
<p>Dottorato di ricerca</p> <p><i>Massimo 6 punti complessivi</i></p>	<p>3 punti per ciascun titolo di dottorato</p>
<p>Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del predetto decreto.</p> <p><i>Per ciascuna lingua straniera viene valutato un solo titolo. Massimo 2 punti complessivi</i></p>	<p>Livello C1 punti 0,5</p> <p>Livello C2 punti 1</p>
<p>Servizio di insegnamento su posto di sostegno, valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999 prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.</p>	<p>3 punti per ciascun anno di servizio su altro grado</p> <p>6 punti per ciascun anno di servizio prestato nello specifico grado</p>